

**Legge federale  
concernente il trasferimento dalla strada  
alla ferrovia del traffico merci pesante  
attraverso le Alpi**

**(Legge sul trasferimento del traffico merci, LTrasf)**

del XX. xxx 2006

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 84 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

in esecuzione dell'accordo del 21 giugno 1999<sup>2</sup> fra la Confederazione Svizzera e la  
Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>3</sup>,

*decreta:*

**Art. 1**            Scopo

<sup>1</sup> Per proteggere la regione alpina, il traffico merci pesante attraverso le Alpi è  
trasferito dalla strada alla ferrovia in maniera adeguata e sostenibile.

<sup>2</sup> Tra i vettori di trasporto vige un rapporto equilibrato dal punto di vista ecologico e  
corrispondente alle esigenze dell'economia.

**Art. 2**            Campo di applicazione

La presente legge si applica al traffico merci su strada e su ferrovia attraverso le  
Alpi.

RS.....

1    RS **101**

2    FF **1999** 5919

3    FF ...

***Proposta 1 (Variante 1: realizzazione del mandato di trasferimento)***

**Art. 3<sup>i</sup>**            Obiettivi di trasferimento

<sup>1</sup> Per il traffico merci pesante attraverso le Alpi sulle strade di transito l'obiettivo da raggiungere è di al massimo 650 000 viaggi annui.

<sup>2</sup> L'obiettivo deve essere conseguito entro due anni dall'apertura della galleria di base del San Gottardo.

<sup>3</sup> L'obiettivo deve essere rispettato in maniera duratura e può essere superato soltanto in singoli anni caratterizzati da un'evoluzione dell'economia e del traffico particolarmente forte.

<sup>4</sup> Nel 2011 possono transitare attraverso le Alpi al massimo 1 000 000 di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci. In seguito il numero di viaggi è progressivamente ridotto.

***Proposta 2 (Variante 2: adeguamento del mandato di trasferimento)***

**Art. 3<sup>ii</sup>**            Obiettivi di trasferimento

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 4, per il traffico merci pesante attraverso le Alpi sulle strade di transito l'obiettivo da raggiungere è di 1 000 000 di viaggi annui.

<sup>2</sup> L'obiettivo deve essere conseguito entro due anni dall'apertura della galleria di base del San Gottardo.

<sup>3</sup> L'obiettivo deve essere rispettato in maniera duratura e può essere superato soltanto in singoli anni caratterizzati da un'evoluzione dell'economia e del traffico particolarmente forte.

<sup>4</sup> L'obiettivo è di 650 000 viaggi annui se è istituita una borsa dei transiti alpini conformemente all'articolo 6. Tale obiettivo deve essere raggiunto entro due anni dall'istituzione della borsa.

**Art. 4**            Tassa sul transito alpino

<sup>1</sup> Per realizzare gli obiettivi di trasferimento il Consiglio federale può prelevare a carico del traffico merci pesante attraverso le Alpi una tassa per l'utilizzo delle strade di transito nella regione alpina (tassa sul transito alpino).

<sup>2</sup> La tassa sul transito alpino è prelevata in modo non discriminatorio a carico degli autoveicoli pesanti immatricolati in Svizzera o all'estero e adibiti al trasporto di merci.

<sup>3</sup> La quota della tassa sul transito alpino rispetto alla tassa complessiva di transito dovuta da tali veicoli per un viaggio attraverso le Alpi sul territorio svizzero è al massimo del 15 per cento.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può esentare dalla tassa sul transito alpino i viaggi dei veicoli di cui all'articolo 4 lettera a dell'ordinanza dell'11 febbraio 2004<sup>4</sup> sulla circolazione stradale militare come pure i viaggi effettuati in relazione con misure di aiuto e di protezione dalle catastrofi, oppure emanare normative speciali.

**Art. 5** Aumento temporaneo della tassa complessiva di transito per un viaggio attraverso le Alpi

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può, per un periodo di sei mesi, aumentare di al massimo il 12,5 per cento l'aliquota massima della tassa complessiva di transito dovuta dagli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci per un viaggio attraverso le Alpi sul territorio svizzero qualora, malgrado prezzi ferroviari competitivi, il tasso medio di uso delle capacità relative all'offerta ferroviaria nel trasporto di merci attraverso le Alpi è inferiore al 66 per cento per un periodo di 10 settimane.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può prolungare tale misura al massimo una volta per sei mesi.

<sup>3</sup> Nei 5 anni successivi a un aumento dell'aliquota massima, è ammesso soltanto un aumento ulteriore, applicabile al più presto:

- a. 12 mesi dopo la scadenza di un'applicazione durata 6 mesi;
- b. 18 mesi dopo la scadenza di un'applicazione durata 12 mesi.

**Art. 6** Borsa dei transiti alpini

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può istituire una borsa dei transiti per il traffico merci pesante sulle strade di transito attraverso le Alpi (borsa dei transiti alpini), coordinata con i Paesi dell'intero arco alpino.

<sup>2</sup> La borsa dei transiti alpini permette la vendita all'asta di singoli diritti di transito attraverso le Alpi in modo non discriminatorio e secondo principi di mercato.

<sup>3</sup> I diritti di transito possono essere acquistati da qualsiasi persona fisica o giuridica registrata in Svizzera o all'estero. I diritti acquistati possono essere venduti ulteriormente.

<sup>4</sup> Dopo l'istituzione della borsa dei transiti alpini, possono attraversare le Alpi sulle strade di transito soltanto gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci e i rimorchi immatricolati in Svizzera o all'estero muniti del relativo diritto di transito. La prova di tale diritto deve trovarsi a bordo del veicolo.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale può concludere gli accordi internazionali necessari all'istituzione della borsa dei transiti alpini.

**Art. 7** Promovimento del trasporto di merci per ferrovia

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, il Consiglio federale può adottare misure di promovimento del trasporto di merci per ferrovia. Tali misure non possono avere effetti discriminatori nei confronti dei trasportatori svizzeri o esteri nel traffico merci.

<sup>4</sup> RS 510.710

**Art. 8** Valutazione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale valuta periodicamente, ma almeno una volta ogni tre anni, l'efficacia della presente legge, in particolare il raggiungimento degli obiettivi dell'articolo 3.

<sup>2</sup> Sottopone in merito un rapporto all'Assemblea federale in cui propone i cambiamenti necessari.

**Art. 9** Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

**Art. 10** Diritto previgente: abrogazione

La legge federale dell'8 ottobre 1999<sup>5</sup> concernente il trasferimento su ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi è abrogata.

**Art. 11** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.